

La gestione dei rifiuti in cantiere

Avv. Paola Ficco

Copyright riservato

PVC-Forum Italia

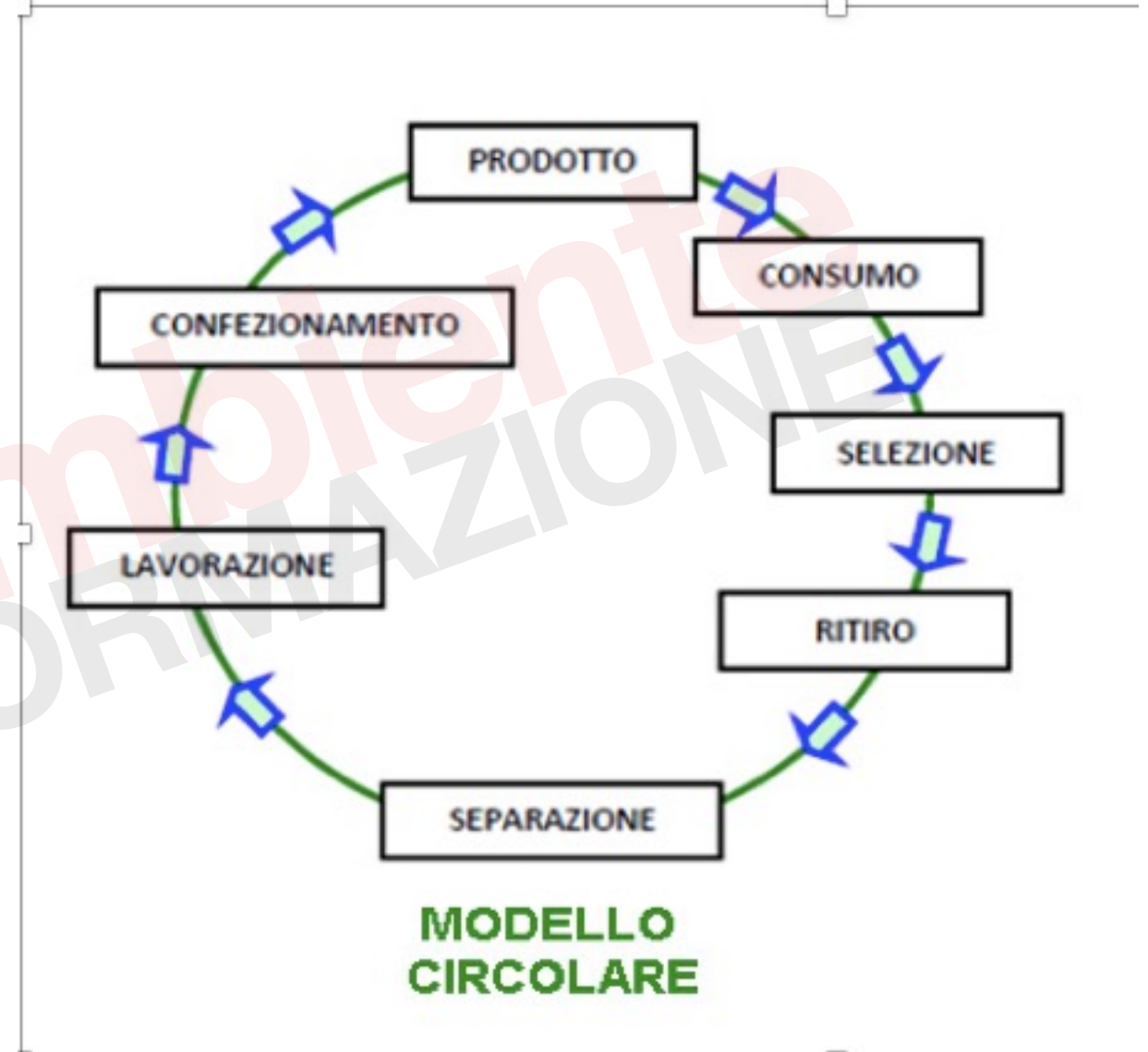
21 maggio 2025

***Materiale pubblicato sulla Rivista «RIFIUTI – BOLLETTINO DI INFORMAZIONE NORMATIVA» Milano, Edizioni Ambiente
1994-2025***



***Il materiale è coperto dal diritto d'Autore; ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma e tramite qualsiasi supporto e
l'utilizzabilità in ogni sede.***

La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248



I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso l'economia circolare perché:

- rappresentano il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti a livello nazionale (circa il 50%) ed europeo (circa il 35%)
- gli obiettivi di recupero stabiliti a livello Ue arrivano fino al 70%

Di cosa parliamo?

Responsabilità del produttore dei rifiuti

- Classificazione del rifiuto
- Deposito temporaneo
- Trasporto

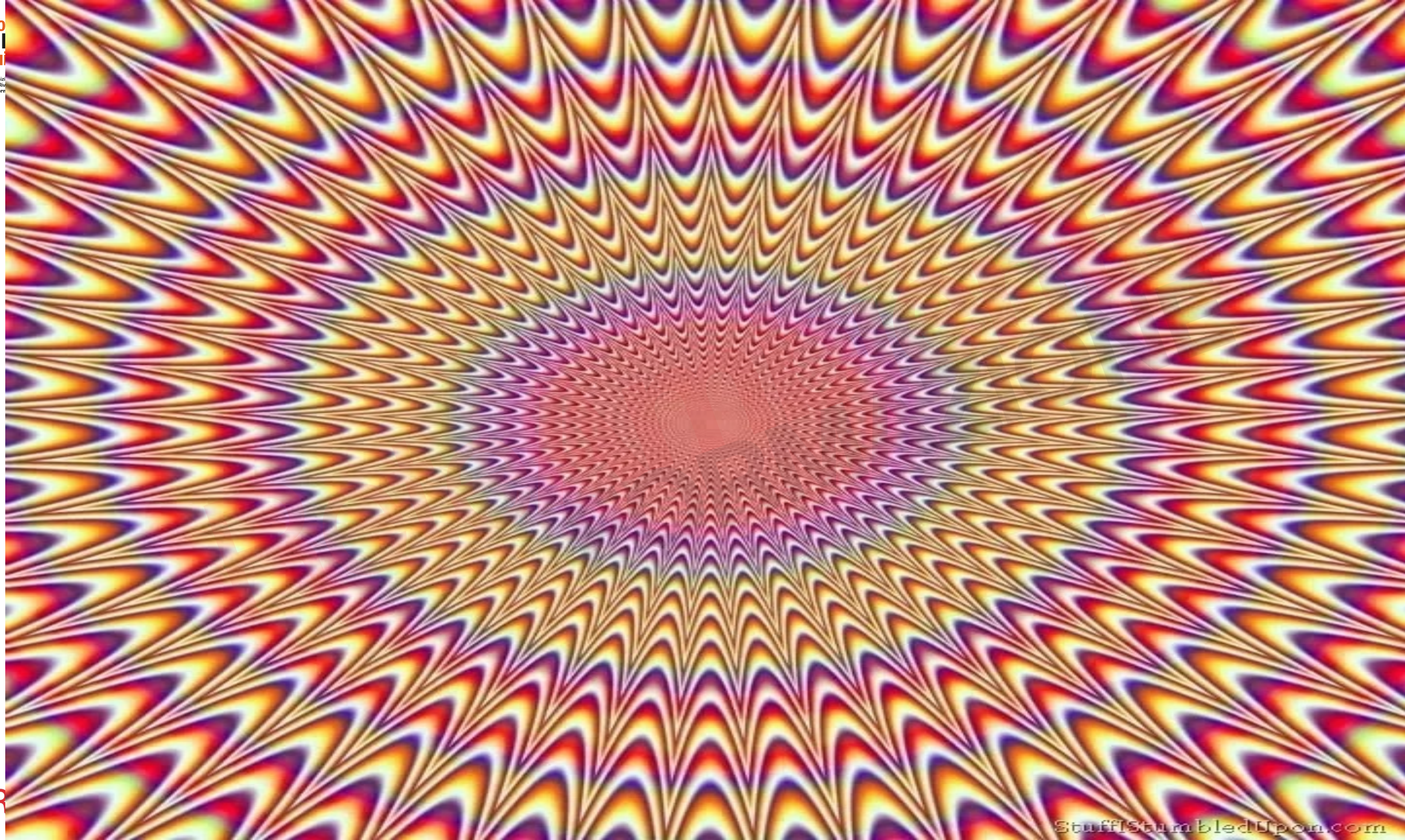
Tracciabilità dei rifiuti

- Rentri

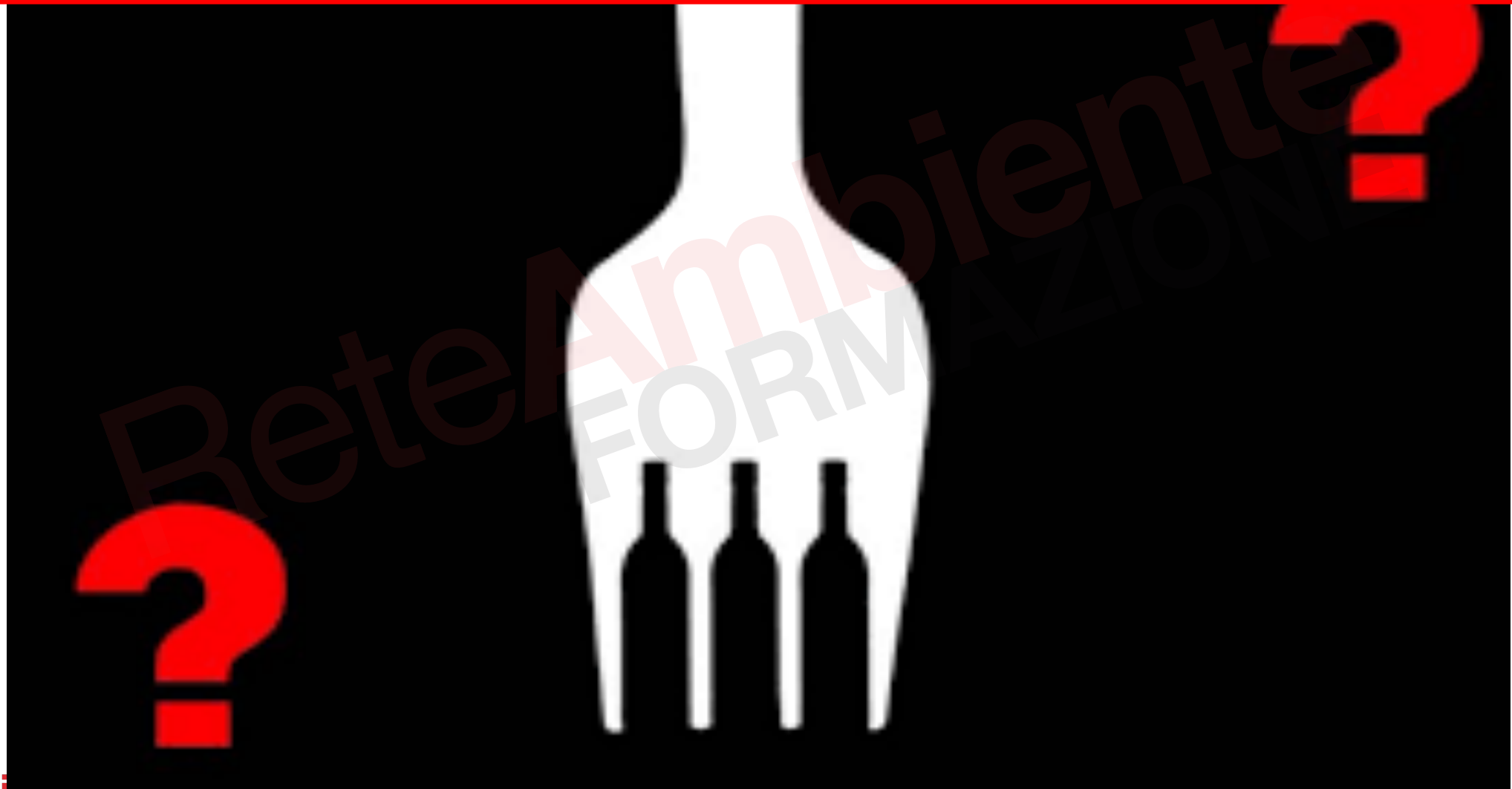
Terre e rocce di scavo

- Deposito temporaneo

Norma	Argomento
• Dm 59/2023	- RENTRI (formulario e registro)
• Decisione 2000/532/Ce	Codice europeo dei rifiuti
• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale (IV e VI-bis)
• Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36	- Discariche e criteri di ammissibilità
• Regolamento (Ce) 1013/2006	Import-export di rifiuti
• Dm 8 aprile 2008	Centri di raccolta (isole ecologiche)
• Dm 3 giugno 2014, n. 120	Regolamento Albo gestori ambientali
• Regolamento (Ce) 1357/2014	Caratteristiche di pericolo dei rifiuti
• Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Codice penale)	Delitti contro l'ambiente
• Dpr 13 giugno 2017, n. 120	Terre e rocce di scavo
• Dpr 28 giugno 2024, n. 127	End of waste rifiuti da C&D



AMBIGUITA'



Definizioni Art. 183, Dlgs 152/2006

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

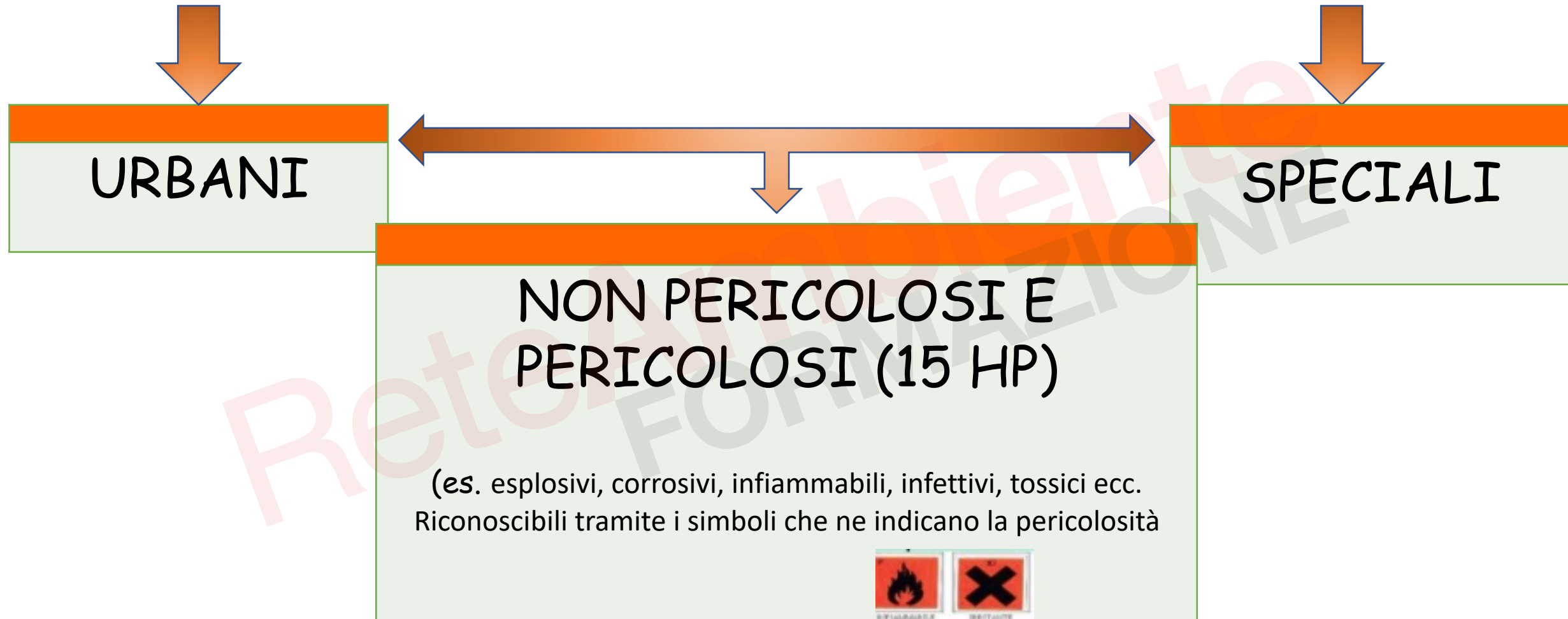
Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Principali compiti del produttore dei rifiuti

- 1) classifica e attribuisce il Codice Eer ai rifiuti che produce
- 2) Realizza il deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere
- 3) Avvia i rifiuti a recupero/smaltimento e compila il FIR, il registro di C/S (ove necessario) mediante il RENTRI

il produttore dei rifiuti ha **l'obbligo** di verificare che i trasportatori e i destinatari dei rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione dei rifiuti.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI - art. 184, Dlgs 152/2006



Classificazione del rifiuto



Ex art. 184, comma 1, lett.b),
Dlgs 152/2006

*«I rifiuti prodotti dalle attività di
costruzione e demolizione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di
scavo»*

sono rifiuti speciali

*(TRS possono essere sottoprodotti -
infra-)*

Elenco europeo dei rifiuti – EER

Art. 184, c. 5 - Allegato D

L'attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida SNPA - Decreto n.47/2021

01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata



Elenco codici Eer **non** pericolosi

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170401 rame, bronzo, ottone **170402** alluminio

170403 piombo

170404 zinco

170405 ferro e acciaio

170406 stagno

170407 metalli misti

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

170904 rifiuti misti dell'attività costruzione e demolizione, diversi da quelli cui alle voci 170901, 170902 e 170903

Elenco codici Eer pericolosi *

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

- 170106*** miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 170204*** vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 170301*** miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 170303*** catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 170409*** rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 170410*** cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 170503*** terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 170505*** materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 170507*** pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 170601*** materiali isolanti, contenenti amianto
- 170603*** altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 170605*** materiali da costruzione contenenti amianto
- 170801*** materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 170901*** rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 170902*** rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
- 170903*** altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

Elenco codici Eer e le «voci specchio»

I rifiuti a cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere sottoposti a ulteriori valutazioni al fine di individuare il pertinente Codice Eer.

Esempi

Elenco codici Eer e le «voci specchio»

170106* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

Elenco codici Eer e le «voci specchio»

La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta:

- conoscendo il processo o l'attività di origine;
- utilizzando le informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- ricorrendo a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
- effettuando analisi chimico-fisiche.

Il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa, è tenuto a ricercare quelle che possono vi si possono ragionevolmente trovare.

• La domanda



Le analisi per la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un rifiuto con codice EER specchio sono sempre necessarie?

La risposta

E' possibile condividere la posizione secondo cui non vi è necessità di svolgimento delle analisi per l'attribuzione del Codice Eer

SOLO SE

i rifiuti da C&D provengano da fabbricati ad uso civile/commerciale o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini),

E

sussista la certezza, da parte del produttore del rifiuto, della non pericolosità del materiale in gestione (per cui è ragionevolmente possibile escludere rischi di possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana)

La risposta

"va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità".

Corte di Cassazione, III sez. pen. - sentenza 19 marzo 2024, n. 11390

La soluzione migliore → la demolizione selettiva

Perché

- consente di
 - classificare un rifiuto con maggiore certezza
 - valutare preliminarmente la struttura da abbattere
 - separare le componenti riusabili, pericolose, non riciclabili e riciclabili
- favorisce un recupero più efficiente delle frazioni separate
- contribuisce ad una migliore qualità dei materiali riciclati.

Art. 205, Dlgs 152/2006 «Misure per incrementare la raccolta differenziata»

6-quinquies. Il MATTM promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva**, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione

almeno per

legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

• La domanda



Cosa accade se non
classifico
correttamente?

La risposta

L'errata classificazione comporta l'errato adempimento degli obblighi relativi a:

- Deposito temporaneo
- formulario trasporto FIR
- registro di carico e scarico (se del caso)

Per quel rifiuto privo di classificazione con tutte le sanzioni penali e amministrative che ne derivano compresa l'attivazione del sistema sulla responsabilità degli enti di cui al Dlgs 231/2001

Il deposito temporaneo

consiste nel raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero/smaltimento, effettuato, prima della raccolta ex art. 185 bis (art. 183, lett. bb).

Per i rifiuti C&D è organizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- b), può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.



Le regole auree per il deposito temporaneo

- 1) **Collocazione:** nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, cioè l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Ma per i rifiuti da C&D può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
- 2) **Delimitazione:** Il deposito deve essere situato in un'area designata, accessibile ma lontana da zone sensibili, e chiaramente segnalata.
- 3) **Classificazione e Identificazione:** il rifiuto va identificato e classificato (pericoloso o non pericoloso, tipologia, Eer), con un'etichettatura per facilitare il trattamento.
- 4) **Tempi Massimi di giacenza:**



Tabella 1 Prima modalità

3 mesi	Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi	senza limiti quantitativi
---------------	---	----------------------------------

Tabella 2 Seconda modalità

Un anno	Rifiuti non pericolosi → <u>max 30 metri cubi</u> Di cui Rifiuti pericolosi → <u>max 10 metri cubi</u>
----------------	---

Le regole auree per il deposito temporaneo

- 4) **Misure di Sicurezza:** vanno adottate misure di sicurezza per prevenire incidenti, come incendi o contaminazioni, e avere piani di emergenza;
- 5) **Trasporto Autorizzato:** Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite imprese iscritte all'Albo nazionale Gestori ambientali;
- 6) **Documentazione Amministrativa:** Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), registri di carico e scarico (ove richiesto) e Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- 7) **Divieto di miscelazione:** i rifiuti non devono essere miscelati vanno raggruppati per categorie omogenee

Il deposito temporaneo di TRS

Particolarità: tutto come in precedenza ma...

- cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- se il quantitativo di rifiuti in deposito si mantiene entro la soglia complessiva di 4000 mc, di cui non oltre 800 mc di rifiuti pericolosi, il raggruppamento non può superare un anno



Il caso n. 1

Rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili

Art. 193, comma 19, Dlgs 152/2006

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, **si considerano prodotti** presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al FIR, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Il caso n. 1

Rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili

Art. 193, comma 19, Dlgs 152/2006

Chiarimenti MITE 14.05.2021:

[...] valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti.

Il caso n. 2

Rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Art. 230, comma 1, Dlgs 152/2006

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, [...] può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva
- la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
- il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica (da eseguire non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori), finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile.

... il trasporto dei rifiuti da C&D

Le imprese che trasportano rifiuti devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212, Dlgs 152/2006)

CASO n. 1) L'IMPRESA TRASPORTA I RIFIUTI DA SE' STESSA PRODOTTI Categoria Albo 2 bis:

- produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché
- produttori iniziali di rifiuti **pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori ai 30 kg o 30 litri giorno.

... il trasporto dei rifiuti da C&D

Le imprese che trasportano rifiuti devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212, Dlgs 152/2006)

CASO n. 2)

- | | |
|--------------------|---|
| Categoria Albo 4: | raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi |
| Categoria Albo 5: | raccolta e trasporto rifiuti pericolosi prodotti da terzi |
| Categoria Albo 9: | bonifica siti contaminati |
| Categoria Albo 10: | bonifica di beni contenenti amianto |

• Le domande



Quanto
l'iscrizione
gestori?

dura
all'Albo

Dove devo andare per
iscrivermi all'Albo
gestori?

Le risposte

L'iscrizione ha validità per 5 anni.
10 anni per la categoria 2-bis
l'impresa deve comunicare ogni modifica intervenuta
successivamente all'iscrizione

L'iscrizione avviene on-line tramite il sito web del Albo
nazionale Gestori ambientali

www.albonazionalegestoriambientali.it



[Chi siamo](#)

[Elenchi iscritti](#)

[Notifiche Imprese](#)

[Eventi](#)

[Iscrizione all'Albo](#)

[Normativa](#)

[Esame RT](#)

Area Riservata

Accedi come:

☒ Impresa

☐ Consulenti

☐ Organi di Controllo

☐ Responsabili Tecnici

CODICE FISCALE IMPRESA

Password

☒ Impresa italiana

☐ Impresa straniera

ACCEDI

Accedi con l'identità digitale

[Password dimenticata?](#) [Nuova impresa?](#) [Clicca qui](#)

• La domande



Dove porto i miei
rifiuti da C&D?

**Autorizzati con procedura semplificata
(art. 216, Dlgs 152/2006 - Dm 05/02/98)**

IMPIANTI DI RECUPERO:

**Autorizzati con procedura ordinaria
(art. 208, Dlgs 152/2006 o AIA)**

**Autorizzati con procedura Ordinaria - Impianti mobili
(art. 208, c. 15, Dlgs 152/2006)**

IMPIANTI DI SMALTIMENTO:

**Autorizzati con procedura ordinaria
(art. 208, Dlgs 152/2006 o AIA)**

In ogni caso



Definizioni

Art. 183 , comma 1, Dlgs 152/2006

il produttore deve verificare

che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riciclaggio, smaltimento, commercio o intermediazione dei rifiuti.

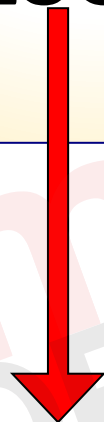
Ex multis Cass. pen. sez. III, 29727 /2014

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.



MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

- 1) FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)**
- 2) REGISTRO CRONOLOGICO CARICO/SCARICO**



RENTRI

TUTTAVIA

sono esonerati dall'iscrizione al RENTRI

- 1) I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di C&D (perché compresi alla lett. b) dell'art. 184 del Dlgs 152/2006), **indipendentemente** dal numero dei dipendenti (esclusi anche dal MUD).
- 2) I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti in conto proprio, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, ex art. 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (esclusi anche dal MUD) **a meno che** non siano obbligati al RENTRI come produttori.

Si precisa che

Ex art. 12 Dm 59/2023

i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

devono iscriversi al RENTRI limitatamente alla produzione dei rifiuti per i quali sussiste tale obbligo.

Pertanto, le imprese edili che producono sia rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi, si iscriveranno al RENTRI **solo** in riferimento ai rifiuti **pericolosi** e solo per questi provvederanno alla compilazione del relativo registro

Continuano a gestire i rifiuti **non pericolosi** continueranno senza obbligo di iscrizione e di registro di carico e scarico (art.6, Dm59/2023).

Registrazione al RENTRI

Per soggetti non obbligati a iscriversi al RENTRI:

- www.rentri.gov.it
- con identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- area: «produttori non iscritti»
- gratuita;

E' necessaria per scaricare, compilare e vidimare il nuovo format di formulario e

Iscrizione al RENTRIv

Per i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI:

- www.rentri.gov.it
- con identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- A pagamento

E' necessaria per scaricare, compilare e vidimare i nuovi format di formulario e Registro di C/S;

E' obbligatoria in base agli scaglioni di appartenenza dell'operatore.

Iscrizione RENTRI -
Scaglione 1

dal 15 dicembre 2024 ed entro
il 13 febbraio 2025

- Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >50
- Impianti
- Trasportatori professionali (no Cat. 2 Bis);
- Produttori di rifiuti non pericolosi per
 - determinate attività (**no Edile**) con >50
 - dipendenti
 - Commercianti e intermediari
 - Consorzi
 - Delegati

Iscrizione RENTRI - Scaglione 2	dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025	•Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >10 •Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con numero di dipendenti >10
Iscrizione RENTRI - Scaglione 3	dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026	Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi

Gestione TRS

rifiuti

Codici Eer 170504 e 170503*
Avviate smaltimento/
recupero di rifiuti
Il Dpr 120/2017, art.23,
disciplina solo il deposito
temporaneo
(dal recupero si ricava
l'End of waste:aggregato
Recuperato Dm
127/2014)

sottoprodotti

Utilizzo in un sito
diverso da quello di
produzione
Art. 184-bis, Dlgs
152/2006
Artt. da 4 a 22, Dpr
120/2017

Escluse dai rifiuti

Utilizzo nel sito di
Produzione purché non
contaminate
Art. 185, comma 1, lett.
c) Dlgs 152/2006
Art. 24, Dpr 120/2017,
L'assenza di
contaminazione va
verificata
analiticamente

I rifiuti da C&D non possono essere sottoprodotti

Cass. Pen. sez. III

- 15 ottobre 2013, n. 42342
- 28 luglio 2015, n. 33028
- 30 gennaio 2017, n. 4187
- 31 marzo 2017, n. 16431
- 30 gennaio 2018, n. 4200
- 23 febbraio 2018, n. 8848

la demolizione di un edificio **non** può essere considerato "un processo di produzione" quindi gli inerti che ne derivano sono rifiuti che non possono essere qualificati come sottoprodotti.

END OF WASTE (C&D e TRS)

Dm 127/2024 i rifiuti che possono diventare
aggregati recuperati

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 **Terre e rocce da scavo**, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409 Scarti di sabbia e argilla

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)

200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Gestione rifiuti C&D e TRS avviati a riciclo

Le principali condizioni da rispettare

i rifiuti sono accettati e recuperati nel rispetto dei criteri e delle condizioni dell'allegato 1:

- Procedura di accettazione;
- Processo di lavorazione;
- Requisiti di qualità e valori limite
- Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE

l'end of waste è utilizzato per gli scopi specifici dell'allegato 2:

- Individuazione degli scopi;
- Definizione norme tecniche per l'utilizzo
- Parametri prestazionali per la produzione di Clinker

la dichiarazione di conformità va redatta secondo l'allegato 3

Grazie per l'attenzione

paola.ficco@reteambiente.it

www.reteambiente.it